

STATUTO DI DIABETE ITALIA

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita l'associazione Diabete Italia (di seguito "Diabete Italia" o "Associazione") con sede legale in Roma,

.....
La durata della presente Associazione è stabilita sino al 2050 ed è rinnovabile.

OGGETTO

Art. 2

1. Diabete Italia ha come ragion d'essere il miglioramento continuo della qualità della vita e dell'assistenza alle persone con diabete e la rappresentanza del "mondo del diabete" verso le istituzioni ; per raggiungere queste finalità Diabete Italia agisce attraverso la cooperazione tra i soci promuovendo e sostenendo iniziative concernenti:
 - la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica, di associazioni professionali e di categoria, di istituzioni pubbliche e private, di organismi regionali, nazionali ed internazionali, in relazione a problematiche sanitarie e sociali connesse in genere al diabete ed alle malattie metaboliche;
 - il supporto alla ricerca, allo studio, all'attività clinico-assistenziale e all'informazione nel campo del diabete e delle malattie metaboliche;
 - la formazione degli operatori sanitari e degli operatori delle Organizzazioni di Volontariato (OVV);
 - l'equità, la congruità e l'adeguatezza dell'assistenza nelle diverse aree nazionali (regioni, province, aziende sanitarie, distretti) per ridurre la disomogeneità assistenziale esistente in Italia ;
 - la difesa e la promozione di una organizzazione assistenziale in grado di garantire efficacemente la prevenzione e la cura del Diabete e delle malattie metaboliche;
 - il coinvolgimento e il coordinamento delle associazioni dei pazienti e delle Società Scientifiche e/o associazioni professionali, al fine di rendere più efficace la prevenzione e la lotta contro tali malattie;
 - lo svolgimento in genere di tutte le attività correlate utili al perseguimento dei fini che Diabete Italia si propone;
 - la raccolta di fondi per sostenere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
2. Diabete Italia opera senza finalità lucrative e per la realizzazione delle proprie finalità non svolge attività imprenditoriali. Diabete Italia, inoltre, non ha tra le proprie finalità quelle politiche e sindacali e pertanto non può svolgere, né direttamente né indirettamente, attività politica o sindacale, neanche in favore dei partecipanti all'Associazione o di soggetti ad essi aderenti.
3. Diabete Italia intende altresì sviluppare alcuni selezionati progetti e programmi di concerto con il Ministero della Salute. Per questo Diabete Italia potrà chiedere al Ministero della Salute o altre Istituzioni (ISS, AIFA) di partecipare ai suoi progetti allo scopo di garantire che tali progetti siano in linea con gli indirizzi e gli interessi nazionali in materia.

SOCI E MODALITÀ DI ADESIONE

Art. 3

Possono divenire Soci di Diabete Italia le categorie sotto elencate previa esplicita e formale richiesta di adesione effettuata compilando una apposita domanda predisposta rivolta al Presidente ed esaminata dal Comitato di Coordinamento che ne conferma l'adesione sulla base della completezza dei documenti ricevuti e verificati.

In base alla quota contributiva e alla modalità di adesione i Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Ordinari

- La qualità di Socio Onorario è attribuita con il voto unanime del Comitato di Coordinamento, su proposta del Presidente, a persone, a Istituzioni, Fondazioni, Società Scientifiche, Associazioni e a chiunque operi nelle varie strutture e settori di attività del SSN, che abbiano a livello nazionale e internazionale, in modo riconosciuto, operato per la promozione della salute alla persona con diabete in ambito medico, politico, sociale ecc... I Soci Onorari non hanno diritto di voto.
- I Soci Sostenitori partecipano, senza diritto di voto a sostenere i progetti e più in generale le attività che Diabete Italia intende realizzare per perseguire le finalità di cui all'articolo 2;
- Sono Soci Ordinari le associazioni e le società scientifiche che svolgano la propria attività senza finalità di lucro o sindacali e adempiano regolarmente agli obblighi di redazione e approvazione di bilancio e abbiano come oggetto sociale la promozione della salute delle persone con diabete:
 - a) società scientifiche composte prevalentemente da medici che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di attività nel settore del diabete o delle malattie metaboliche, rechino tale indicazione nella ragione sociale ed abbiano iscritti che operino con continuità a livello nazionale da almeno due anni;
 - b) associazioni di persone affette da diabete o malattie metaboliche legalmente costituite e operanti sul territorio (che siano riconosciute a livello regionale o nazionale - registro associazioni di volontariato) che abbiano per oggetto sociale la promozione e la tutela della salute delle persone e abbiano uno statuto che garantisca l'alternanza nelle cariche elettive che operino con continuità a livello nazionale da almeno due anni;
 - c) associazioni dei genitori di bambini diabetici legalmente costituite e operanti sul territorio (che siano riconosciute a livello regionale o nazionale - registro associazioni di volontariato) che abbiano per oggetto sociale la promozione e la tutela della salute delle persone ed operino a livello nazionale da almeno due anni.
 - d) associazioni o consorzi (senza scopi di lucro) rappresentativi di categorie professionali diverse dai medici che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di attività nel settore della cura, della gestione o dell'assistenza dei pazienti affetti da diabete o malattie metaboliche, oppure nella ricerca scientifica in materia di diabete e malattie metaboliche che operino con continuità a livello nazionale da almeno dieci anni;
 - e) rappresentanze italiane di associazioni straniere che per prestigio e fama internazionalmente riconosciuti possano apportare un contributo di particolare rilievo per il conseguimento dell'oggetto sociale di Diabete Italia che operino con continuità a livello nazionale da almeno dieci anni.

RAPPRESENTATIVITA'

Art. 3.1

Le diverse componenti del Comitato di Coordinamento di Diabete Italia (Società Scientifiche, Associazioni di Volontariato, Operatori) in funzione delle competenze specifiche e delle aree di appartenenza rappresenteranno Diabete Italia nei confronti delle Istituzioni, dei media ecc... A titolo esemplificativo: per temi – problematiche inerenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica di base, della clinica applicata, la rappresentatività prevalente sarà delle Società Scientifiche; per temi-problematiche sociali la rappresentatività prevalente sarà delle Associazioni di Volontariato.

ORGANI

Art. 4

Sono organi di Diabete Italia:

- l'Assemblea dei pazienti;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Revisore contabile unico;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Socio Sanitario;

ASSEMBLEA DEI PAZIENTI

Art. 5

L'Assemblea dei pazienti è costituita da tutti i soci aderenti; essa si riunisce: in via ordinaria una volta ogni due anni e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le Associazioni di volontariato aderenti dovranno farsi rappresentare in Assemblea da delegati che dovranno a loro volta eleggere i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato all'interno del Comitato di Coordinamento.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta anche tramite sito internet di Diabete Italia (e-mail e/o fax) contenente l'ordine del giorno, la sede, l'orario di convocazione; la convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei due terzi dei soci. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni che hanno ad oggetto le modificazioni dello Statuto devono essere adottate con le maggioranze di cui sopra, su proposta del Comitato di Coordinamento. L'Assemblea può proporre modifiche statuarie che dovranno essere esaminate ed eventualmente adottate dal Comitato di Coordinamento; quando l'Assemblea è chiamata ad esprimersi per via postale e/o telematica, i quesiti devono essere formulati in modo da prevedere una risposta positiva o negativa. Trascorso il termine prefissato per consentire la risposta al socio, lo spoglio deve essere effettuato nell'ambito di una apposita seduta del Comitato di Coordinamento. Per la validità dei deliberati si applicano le norme della seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria.

COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 6

Il Comitato di Coordinamento è composto da un minimo di sei ad un massimo di quattordici consiglieri. Sette consiglieri sono nominati dalle Società Scientifiche mediche (3 dall'Associazione Medici Diabetologi, 3 dalla Società Italiana di Diabetologia, 1 dalla Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica); in aggiunta a questi possono essere nominati un numero massimo di sei ulteriori consiglieri: uno dalle associazioni degli operatori sanitari, sei dalle Associazioni di Volontariato, di cui uno espressione dell'area pediatrica.

COMITATO DI COORDINAMENTO - DURATA

Art. 6.1

Il Comitato di Coordinamento dura in carica quattro anni. I suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei consiglieri. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Comitato di Coordinamento il Comitato di Coordinamento coopta il/i componente/i mancante/i eleggendolo/i a scrutinio segreto fra una rosa almeno tre volte più numerosa proposta dal Presidente. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti e sono immediatamente eleggibili nel Comitato di Coordinamento. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato di Coordinamento si considera decaduto ed il Presidente o in sua mancanza il Vice Presidente o in sua mancanza il membro del Comitato di Coordinamento più anziano per iscrizione alla propria Società Scientifica o alla propria Associazione di Volontariato, assicura gli atti di ordinaria amministrazione convoca i soci ordinari per la formazione del nuovo Comitato di Coordinamento: le Società scientifiche, gli Operatori sanitari ed i rappresentanti delle Associazioni, facenti parte di D.I. nomineranno i propri rappresentanti e l'Assemblea dei Pazienti, convocata da Diabete Italia, i propri rappresentanti. Il nuovo Comitato di Coordinamento elegge con scrutinio segreto, fra i suoi componenti, un nuovo Presidente che dura in carica un biennio e un nuovo Vice Presidente che assumerà la carica di Presidente al biennio successivo. Al fine di ripristinare i normali ritmi elettivi fra i restanti 12 membri i primi 6 eletti rimarranno in carica per due bienni, gli ultimi 6 rimarranno in carica per un solo biennio.

Spetta al Comitato di Coordinamento il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi di Diabete Italia.

In particolare, il Comitato di Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) nomina con scrutinio segreto fra i suoi componenti neoeletti (ogni biennio) il Vice Presidente che assume la carica di Presidente dell'Associazione al biennio successivo;
- b) elabora i programmi di lavoro con cadenza annuale. In tali programmi saranno di norma convogliate le attività che i soci ritengono di maggiore impatto per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e che coinvolgono, in particolare, la pubblica opinione, i mass media, gli Organismi Regolatori ed Istituzionali Nazionali ed Internazionali e le Associazioni di pazienti;
- c) nomina con scrutinio segreto fra i suoi componenti neoeletti (ogni biennio) il Vice Direttore Scientifico che assume la carica di Direttore Scientifico dell'Associazione al biennio successivo;
- d) nomina con scrutinio segreto fra i suoi componenti neoeletti (ogni biennio) il Vice Direttore Socio-Sanitario che assume la carica di Direttore Socio-Sanitario dell'Associazione al biennio successivo;
- e) delibera sull'attività ordinaria e sull'amministrazione di Diabete Italia;
- f) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo da inviare per opportuna conoscenza agli organi di gestione dei soci;
- g) determina gli importi del finanziamento annuale corrisposto dai Soci Ordinari e Sostenitori, stabilendo l'importo da essi dovuto in base ai criteri stabiliti dallo stesso Comitato di Coordinamento attraverso uno specifico regolamento;
- h) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- i) nomina i componenti del Comitato Socio Sanitario;
- j) istituisce: (I) gruppi di lavoro, composti da soggetti iscritti tra i Soci Ordinari, cui delegare il compimento di attività specifiche rientranti nell'oggetto sociale di Diabete Italia;
- k) delibera sulle modificazioni dello statuto (con maggioranza di due terzi dei componenti);
- l) delibera l'ammissione di Soci Ordinari, su proposta di almeno quattro Consiglieri, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Statuto.
- m) delibera l'esclusione dei Soci Ordinari in base alle norme di legge o per gravi motivi ed accerta il verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'art. 15;
- n) delibera di proporre al Ministero della Salute ed ai suoi rappresentanti di partecipare alla realizzazione di iniziative, progetti e programmi condivisi con il ruolo di osservatore e garante del rispetto degli indirizzi e degli interessi nazionali in materia;
- o) concede il patrocinio ad eventi scientifici (sentito il parere del comitato scientifico) o sociali (sentito il parere del comitato sociosanitario);

Tutte le spese di Diabete Italia e dei suoi eventuali organi istituiti in base a quanto previsto nel presente Statuto sono autorizzate dal Comitato di Coordinamento o dal Presidente. Il Comitato di Coordinamento potrà redigere un apposito regolamento per disciplinare in dettaglio le procedure di spesa. Il Tesoriere nominato potrà procedere autonomamente al sostenimento di spese per un importo non superiore a mille euro.

COMITATO DI COORDINAMENTO - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Art. 6.2

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente di sua iniziativa o entro 30 giorni su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare, inviato a mezzo fax o via telematica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di documentata urgenza la convocazione è fatta per fax o per via telematica ed il termine è ridotto a cinque giorni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di Coordinamento si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato di Coordinamento si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente di Diabete Italia o in sua assenza colui che è chiamato a presiedere la riunione, e dove pure deve trovarsi il Segretario o, in sua assenza, il consigliere occasionalmente chiamato a svolgere le funzioni di segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Coordinamento è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente.

Il Comitato di Coordinamento può invitare ed ammettere, su base stabile o per riunioni determinate, uno o più rappresentanti del Ministero della Salute, rappresentanti delle Istituzioni o esperti a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE

Art. 7

Il Presidente, eletto a scrutinio segreto dal Comitato di Coordinamento, assume la carica di Presidente all'inizio del secondo biennio di permanenza del Comitato di Coordinamento. In caso di morte del Presidente eletto di sue dimissioni, di impedimento personale all'esercizio delle sue funzioni, il Vice Presidente, assumerà la carica di Presidente dell'Associazione. Alla cessazione dalla carica che coincide anche con l'uscita dal Comitato di Coordinamento, il Presidente dell'Associazione assume per due anni quella di Presidente Uscente o Past-Presidente. In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale all'esercizio delle sue funzioni, il Vice Presidente assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nell'organo. In questo caso, dopo aver sostituito il componente mancante in base alle procedure di cui all'art.6.1 il Comitato di Coordinamento elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente ad interim che assume immediatamente la carica e la mantiene fino alla scadenza del biennio in corso.

IL PRESIDENTE E COLLABORATORI (TESORIERE E SEGRETARIO)

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale di Diabete Italia di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Il Presidente di Diabete Italia convoca e presiede il Comitato di Coordinamento; di-

rige, coordina e sovrintende al funzionamento del Comitato di Coordinamento e tutte le operazioni relative, con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari;

Il Presidente si avvale dell'opera di un Tesoriere e di un Segretario: il Tesoriere viene eletto dal Comitato di Coordinamento tra i suoi componenti; il Segretario viene scelto dal Presidente tra i componenti effettivi di D.I.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio di Diabete Italia secondo le direttive del Comitato di Coordinamento.

Non oltre 30 giorni dopo la cessazione dalla carica, almeno 30 giorni prima della cessazione della carica, il Tesoriere uscente si incontra con il nuovo Tesoriere per effettuare il passaggio di consegne della documentazione contabile dell'Associazione. In occasione di tale incontro da fissare congiuntamente, il Tesoriere uscente collabora diligentemente con il nuovo Tesoriere e gli fornisce tutta la documentazione contabile relativa alla gestione dell'Associazione ed i chiarimenti di cui il nuovo Tesoriere possa avere necessità per subentrare efficacemente nella carica. In particolare il Tesoriere uscente consegna al nuovo Tesoriere la situazione di cassa; il Tesoriere dura in carica un biennio e non è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente nomina un Segretario, anche al di fuori dei componenti del Comitato di Coordinamento, che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato di Coordinamento, di effettuare le relative comunicazioni in conformità alle direttive allo stesso fornite dal Presidente, di trasmettere copia delle delibere del Comitato di Coordinamento agli organi di gestione dei Soci Ordinari entro 30 giorni dall'approvazione delle stesse. Il Segretario dura in carica due anni e può essere rinnovato per un solo ulteriore mandato.

Qualora il Tesoriere o il Segretario si dimetta o decada, per qualsiasi motivo, dalla propria carica prima della scadenza naturale, il Presidente nomina un nuovo Tesoriere o un nuovo Segretario che decade al termine del mandato del Tesoriere o Segretario che sostituisce. Il Comitato di coordinamento (per il tesoriere) o il Presidente (per il segretario) nomina un nuovo Tesoriere o un nuovo Segretario che decade al termine del mandato del Tesoriere o Segretario che sostituisce.

VICE PRESIDENTE

Art 8.1

Viene eletto, con scrutinio segreto, dal nuovo Comitato di Coordinamento, rinnovato parzialmente ad ogni biennio, contemporaneamente all'insediamento del Presidente (che ha svolto per un biennio le funzioni di Vice Presidente) tra i neoeletti. Affianca il Presidente nelle diverse attività istituzionali e lo sostituisce per impedimento dello stesso con tutti poteri di firma. Qualora il Presidente si dimettesse o non fosse in grado di svolgere le proprie funzioni, lo sostituisce o transitoriamente, sino a che il Presidente rientri nelle proprie funzioni, o definitivamente e in tal caso assume anticipatamente le funzioni di Presidente.

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 9

Il Presidente, insieme al Direttore scientifico, al Direttore socio-sanitario e al Tesoriere formano il Comitato Esecutivo che provvede alla gestione degli affari correnti, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Coordinamento e informa il Comitato di Coordinamento dell'attività compiuta, relazionandolo sul proprio operato alla prima riunione consiliare successiva. Alle riunioni partecipa il segretario senza diritto di voto. Il Comitato Esecutivo condivide con il Presidente la responsabilità di rappresentare Diabete Italia nei confronti di terzi e, in particolare, delle Istituzioni; nella composizione di delegazioni volte a questo fine, si terrà conto di quanto disposto nell'art 2 del presente statuto e pertanto insieme al Presidente sarà coinvolto il Direttore

Scientifico per tematiche di tipo scientifico-assistenziale e il Direttore Socio-sanitario per tematiche di tipo culturale-sociale.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 10

1. Il Comitato Scientifico è composto da un Direttore Scientifico, un Vice Direttore Scientifico e da 5 membri nominati dal Comitato di Coordinamento tra gli esperti del settore sulla base di una valutazione del curriculum che testimoni pregressa significativa attività di ricerca scientifica ed epidemiologica in ambito diabetologico-metabolico. Per tutte le funzioni svolte dal Comitato Scientifico, è sempre prevista, a titolo di “consulente o portatore di realtà vissute” la presenza di una persona con diabete che, pur non avendo competenze mediche, ha dimostrato capacità di interagire con il mondo scientifico-istituzionale: presenza come relatori a convegni, gruppi di lavoro, organizzazione di eventi particolarmente significativi x i diabetici)

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 4 anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei membri.

Coloro che rivestono la carica di Consigliere o Presidente del Comitato di Coordinamento non possono essere nominati membri del Comitato Scientifico ad eccezione del Direttore e del Vice Direttore.

2. Il Direttore scientifico è nominato dal Comitato di Coordinamento tra i rappresentanti delle Società Scientifiche e dura in carica due anni . Il Direttore Scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico, dirige, coordina e sovrintende al funzionamento del Comitato Scientifico e a tutte le operazioni relative. In caso di morte del Direttore Scientifico, di sue dimissioni, di impedimento personale permanente all'esercizio delle sue funzioni o comunque di cessazione dalla carica, assume immediatamente la carica il Vice Direttore Scientifico mantenendo la carica fino al termine del mandato del Direttore che sostituisce.
3. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive di indirizzo scientifico per il Comitato di Coordinamento, ha le seguenti funzioni:
 - a) promuove e cura la realizzazione di studi su scala nazionale o internazionale concernenti l'organizzazione e l'efficacia dei servizi di diagnosi e cura del diabete e delle malattie metaboliche;
 - b) valuta e sceglie i progetti di ricerca scientifica, volti anche se di clinica applicata, al miglioramento della Qualità dell'Assistenza e propone al Comitato di Coordinamento l'assegnazione dei fondi raccolti;
 - c) aderisce a studi nazionali o internazionali promossi da enti pubblici e privati, quali ad esempio il Ministero della Salute, associazioni, fondazioni;
 - d) promuove borse ed assegni di ricerca scientifica, finalizzati a programmi di formazione e promozione per la ricerca di base, clinica e sperimentale;

Nell'ambito di tali funzioni consultive, il Comitato Scientifico può inoltre svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività: proporre al Comitato di Coordinamento lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse scientifico e culturale che rientrino nell'oggetto sociale di Diabete Italia, esprimere pareri su questioni specifiche indicate dal Comitato di Coordinamento che lo potrà interpellare in qualunque momento, partecipare su mandato del Comitato di Coordinamento a gruppi di lavoro, programmi scientifici ed altre iniziative scientifiche rientranti nell'oggetto sociale.

I membri del Comitato Scientifico possono partecipare, su invito del Comitato di Coordinamento, a determinate riunioni del Comitato di Coordinamento con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

IL COMITATO SOCIOSANITARIO

Art. 11

1. Il Comitato Socio Sanitario è composto da quattro membri nominati dal Comitato di Coordinamento più il Direttore e il Vice Direttore come segue:
 - a. due su designazione delle Associazioni di Volontariato;
 - b. uno su designazione delle società scientifiche (AMD, SID e SIEDP);
 - c. uno su designazione degli Operatori Sanitari;

I membri del Comitato Socio Sanitario durano in carica 4 anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei membri.

Coloro che rivestono la carica di Consigliere o Presidente del Comitato di Coordinamento non possono essere nominati membri del Comitato Socio Sanitario ad eccezione del Direttore e del Vice Direttore.

2. Il Direttore del Comitato Socio Sanitario, nominato dal Comitato di Coordinamento tra i suoi componenti in rappresentanza delle associazioni di volontariato, dura in carica due anni e cessa dalla carica il 1° giugno del biennio successivo alla nomina. Il Direttore del Comitato Socio Sanitario convoca e presiede il Comitato Socio Sanitario, dirige, coordina e sovrintende al funzionamento del Comitato Socio Sanitario e a tutte le operazioni relative. In caso di morte del Direttore del Comitato Socio Sanitario, di sue dimissioni, di impedimento personale permanente all'esercizio delle sue funzioni o comunque di cessazione dalla carica, assume immediatamente la carica di Direttore del Comitato Socio Sanitario il Vice Direttore sociosanitario.
3. Il Comitato Socio Sanitario svolge le seguenti funzioni
 - a. valuta e sceglie i progetti utili al miglioramento della qualità della vita e dell'assistenza e propone l'assegnazione dei fondi a tal fine raccolti da Diabete Italia;
 - b. propone di aderire a iniziative socio-sanitarie –nazionali o internazionali promossi da enti pubblici e privati, quali ad esempio il Ministero della Salute, associazioni, fondazioni;
 - c. concede il patrocinio a eventi quali manifestazioni sociali e/o culturali;

Nell'ambito di tali funzioni consultive, il Comitato Socio Sanitario può inoltre svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività: proporre al Comitato di Coordinamento lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse sociale e culturale che rientrino nell'oggetto sociale di Diabete Italia, esprimere pareri su questioni specifiche indicate dal Comitato di Coordinamento che lo potrà interpellare in qualunque momento, partecipare su mandato del Comitato di Coordinamento a gruppi di lavoro, programmi culturali ed altre iniziative culturali rientranti nell'oggetto sociale.

I membri del Comitato Socio Sanitario possono partecipare, su invito del Comitato di Coordinamento, a determinate riunioni del Comitato di Coordinamento con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE

Art. 12

Il patrimonio di Diabete Italia è costituito dal fondo di dotazione, dalle riserve del patrimonio netto e dagli avanzi di gestione.

Le attività sociali sono finanziate attraverso i contributi dei partecipanti all'Associazione e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitti di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le entrate di Diabete Italia sono costituite principalmente da:

1. quota annuale versata dai Soci Ordinari e Sostenitori così come stabilito dal regolamento approvato dal Comitato di Coordinamento;
2. contributi, sovvenzioni o finanziamenti versati dai Soci Sostenitori;

3. eventuali proventi derivanti dall'attività e dalle manifestazioni promozionali organizzate da Diabete Italia, nei limiti di quanto stabilito nel presente statuto;
4. eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituti e Imprese pubblici e privati;
5. beni mobili e immobili attraverso accettazioni di eredità, legati, donazioni;
6. eventuali diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n°663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell'attività statutaria di Diabete Italia.

Gli utili d'esercizio o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e il patrimonio netto nel suo complesso (eccedenti le spese per il buon funzionamento di Diabete Italia), non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali proventi serviranno per :

1. sostenere i costi fissi per il funzionamento di Diabete Italia (spese di segreteria, spese del presidente, consulenti, ecc...)
2. finanziare progetti di ricerca scientifica o di interesse culturale o sociale - utili al raggiungimento delle finalità di Diabete Italia. L'assegnazione dei fondi sarà affidata secondo competenza sul progetto presentato, al Comitato Scientifico o al Comitato Socio-Sanitario che potranno avvalersi della consulenza di persone di indiscusso riconoscimento scientifico prestigio scientifico/culturale e di provata eticità (curriculum vitae e professionale) in grado di garantire trasparenza, imparzialità e valutazione oggettiva. Il comitato socio sanitario si esprimerà in base all'art.11 (a).

Data la situazione in divenire di Diabete Italia, gli aspetti relativi al finanziamento saranno demandati ad apposito regolamento.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13

L'esercizio sociale si apre il 1 (primo) Gennaio per chiudersi il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo faranno riferimento a tali periodi. Entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e lo invia al Revisore Unico, di cui al successivo art. 14, al fine di ottenere la certificazione. Entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta certificazione e, comunque, non oltre i cinque mesi dalla data di chiusura del bilancio, il Presidente presenterà al Comitato di Coordinamento il bilancio consuntivo per l'approvazione che, una volta approvato, viene reso noto mediante pubblicazione, per estratto, nelle riviste ufficiali di AMD e SID e nei siti telematici delle stesse e delle Associazioni dei pazienti.

REVISORE UNICO

Art. 14

Il Revisore Unico, nominato dal Comitato di Coordinamento tra i professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale, verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, la corrispondenza del bilancio ed elabora la relazione di accompagnamento sui bilanci consuntivi. L'incarico di revisore dei conti è quadriennale e rinnovabile ma è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore dei Conti può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato di Coordinamento con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.

SCIoglimento

Art. 15

Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione di Diabete Italia può avvenire su richiesta motivata da tanti Soci che rappresentino almeno l'80% degli associati in base alle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazione allo stesso. In caso di scioglimento per qualunque causa, il Comitato di Coordinamento ne assume la liquidazione, provvedendo a soddisfare le passività esistenti nei limiti della disponibilità di cassa. In caso di residui attivi, il patrimonio di Diabete Italia sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad Associazioni operanti nel settore del Diabete o delle malattie Metaboliche con delibera Assembleare. In caso di disaccordo il liquidatore viene individuato dal Presidente del Tribunale di Roma. Il marchio di Diabete Italia non potrà essere utilizzato da nessuno dei Soci, né potrà essere ceduto a terzi.

ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 16

Decade da membro dell'Associazione il Socio Ordinario :

1. eserciti il diritto di recesso;
2. perda i requisiti richiesti dall'art. 3;
3. ometta di pagare la quota associativa annuale per due anni consecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la quota è dovuta (dopo un anno scatta il provvedimento di sospensione);
4. si renda gravemente inadempiente ad una delle previsioni statutarie od alle deliberazioni assunte dal Comitato di Coordinamento.

La deliberazione sulla decadenza (o la sospensione) di un Socio Ordinario va presa dal Comitato di Coordinamento con la maggioranza di due terzi dei componenti.